Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1466

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

18/12/2022 - 03:25

Indice

1. DDL S. 1466 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 1466 4
1.3. Trattazione in Commissione 6
1.3.1. Sedute 7
1.3.2. Resoconti sommari 8
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 9
1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021 10
1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/11/2021 18

1. DDL S. 1466 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1466
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Titolo breve: *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

Iter

10 novembre 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1466	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

Emma Bonino (Misto, Più Europa con Emma Bonino)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 agosto 2019**; annunciato nella seduta n. 144 del 7 agosto 2019.

Classificazione TESEO

CANAPA INDIANA

Articoli

IMPRESE AGRICOLE (Art.1), INDUSTRIA TESSILE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Gisella Naturale** (M5S) (dato conto della nomina il 13 luglio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)** e **10ª (Industria, commercio, turismo)** **in sede redigente** il 18 novembre 2019. Annuncio nella seduta n. 166 del 19 novembre 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita')
Nuovamente assegnato alla **9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede redigente** il 21 giugno 2021. Annuncio nella seduta n. 339 del 22 giugno 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 12ª (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1466

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1466

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BONINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Onorevoli Senatori. - A giugno del 2019 i « tavoli di crisi » aperti al Ministero dello sviluppo economico erano 158. Per nessuna delle aziende coinvolte, a parte ArcelorMittal, la possibile ricaduta occupazionale dell'eventuale fallimento o della chiusura delle attività coinvolge un numero di addetti pari a quello che la sentenza n. 30475 del 2019 delle sezioni unite penali della Cassazione rischia di « licenziare » da un giorno all'altro, avendo stabilito che la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina ottenuti dalla coltivazione di *cannabis sativa* L non rientra nell'ambito di applicazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e deve dunque considerarsi illecita. Da ciò inoltre discende che la vendita dei succitati prodotti integra il reato di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,6 per cento, laddove residui una potenziale « efficacia drogante ».

Le sezioni unite hanno così risolto l'apparente contrasto tra il testo unico degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e la legge n. 242 del 2016, che aveva comportato a valle incertezze interpretative e contrasti giurisprudenziali anche tra diverse sezioni della Suprema Corte. Al legislatore, in questo quadro, non spetta di correggere l'interpretazione della Cassazione, che rispetto ad alcuni precedenti appare particolarmente restrittiva, ma di correggere i presupposti dei contrasti interpretativi che stanno a base della sentenza delle sezioni unite, le quali peraltro riconoscono, e in qualche misura suggeriscono, un nuovo intervento del legislatore, « così da delineare una diversa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione dei derivati della *cannabis sativa* L ».

Non esiste oggi alcun interesse che giustifichi il sacrificio di un settore economico in crescita, che occupa 10.000 addetti, e in cui operano circa 3.000 imprese. Un settore legale, peraltro, grazie a cui, come dimostrato da uno studio pubblicato sull'*European Economic Review*, si sono ridotti sensibilmente sia i volumi (-14 per cento), sia i profitti (da 90 a 170 milioni in meno) del mercato criminale. La parziale sostituzione di *hashish* e *marijuana* illegali con un succedaneo di fatto privo di « effetto drogante » ha inoltre avuto ricadute positive sotto il profilo sanitario.

Secondo quanto stimato dalla Coldiretti, gli ettari destinati alla coltivazione di *cannabis sativa* sono passati da poco meno di 400 nel 2013 a più di 4.000 nel 2018, ma le produzioni, con la chiusura degli *shop* di *cannabis light*, non potrebbero essere assorbite dalle altre destinazioni rimaste lecite dopo la sentenza delle sezioni unite: cosmetica, alimenti, forniture per industria e costruzioni, florovivaismo, materiali per uso agricolo e ambientale.

Dal 2016 ad oggi, la gran parte degli operatori coinvolti in questo mercato ha interpretato la legge n. 242 del 2016 in un modo che sembrava pacifico, vista la proliferazione (non repressa e non sanzionata) di centinaia e centinaia di punti vendita che oggi, dopo la sentenza della Cassazione, le autorità di sicurezza e giudiziarie sono autorizzate a considerare dediti a un'attività illecita. Sulla base

di questa interpretazione sono state fatte scelte economiche e investimenti e assunti impegni e obbligazioni giuridiche. Sarebbe irresponsabile per il legislatore lasciare che questa interpretazione venga da un giorno all'altro ribaltata e un mercato di sostanze che, al di là della classificazione giuridica, non ha alcun senso scientifico considerare stupefacenti, sia « illegalizzato » neppure da una scelta del legislatore, ma per via giurisdizionale.

Il presente disegno di legge serve dunque a ripristinare un principio su cui decine di migliaia di investitori, imprenditori e lavoratori avevano fatto razionalmente affidamento, e cioè che la disciplina introdotta dalla legge n. 242 del 2016, rendendo lecita la coltivazione della *cannabis* contenente THC in misura non superiore allo 0,6 per cento, consente la commercializzazione di tutti i prodotti da essa derivati, comprese le infiorescenze.

Questo intervento legislativo deve essere all'insegna della chiarezza: non citare nella legge i « prodotti da fumo o da inalazione », cioè una delle più diffuse e remunerative attività economiche legate alla filiera della canapa, non mette il relativo mercato al riparo di una sorta di vuoto normativo « protettivo », come molti hanno pensato fino ad oggi, ma lo espone a interpretazioni capziose, ostili e irrazionali.

Dunque il presente disegno inserisce all'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 i prodotti da fumo e da inalazione, nonché per altri usi non medicinali o alimentari, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli, tra i prodotti commercializzabili derivanti dalla coltivazione lecita della *cannabis*.

Poiché le sezioni unite penali della Cassazione hanno affermato che il suddetto articolo 2, comma 2, va inteso come un elenco tassativo delle attività e delle finalità consentite per l'uso dei prodotti derivanti dalla *cannabis sativa* L, questo intervento legislativo è sufficiente per ripristinare l'operatività di un settore oggi paralizzato e non comporta ulteriori modifiche del testo unico degli stupefacenti, che renderebbero la proposta politicamente più ardua e soprattutto meno tempestiva rispetto a un'emergenza economica a cui è urgente trovare una soluzione.

Il presente disegno di legge precisa, all'articolo 1, comma 1, che delle varietà di canapa di cui è autorizzata la coltivazione è autorizzata anche l'immissione in commercio e, al comma 2, che sono commercializzabili anche infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli per prodotti da fumo o inalazione, nonché per altri usi non medicinali e non alimentari, per cui è già prevista una disciplina specifica.

L'articolo 2 è relativo all'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio ».

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, dopo la lettera *g)* sono aggiunte le seguenti:

« *g-bis)* prodotti da fumo e da inalazione derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli;

g-ter) prodotti non medicinali o alimentari derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1466
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Titolo breve: *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

N. 186 (pom.)
13 luglio 2021

N. 206 (ant.)
10 novembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
186ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02642, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori, fornendo, relativamente alla sostanza attiva *Glyphosate*, per quanto di competenza, i seguenti elementi informativi.

A seguito di un'approfondita analisi condotta da diversi organismi scientifici internazionali e anche dall'EFSA, con regolamento (UE) n. 2324/2017, la Commissione europea ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva fino al 15 dicembre 2022, con restrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di *Glyphosate*.

In particolare, le suddette restrizioni prevedono l'utilizzo del principio attivo solo come erbicida e la raccomandazione agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, alla protezione degli operatori, al rischio per i vertebrati terrestri e le piante non bersaglio, agli utilizzi in pre-raccolta, oltre al divieto di immettere in commercio formulati contenenti *Glifosate* in associazione con il coformulante *Tallowammina*.

Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti *Glifosate* sia ridotto al minimo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

Quanto alla salvaguardia delle api, è necessario premettere, come giustamente ricordato dagli interroganti, che il Ministero ha finanziato numerose attività di ricerca e monitoraggio dello stato di salute e benessere delle api, finalizzato a verificare tutte le possibili cause di mortalità o di spopolamento degli alveari.

Tali attività, cui è stata data concretezza attraverso i programmi di monitoraggio APENET e BEENET, hanno permesso di indagare i diversi fenomeni e di disporre delle informazioni necessarie per programmare una serie di azioni a difesa delle api e di tutti gli insetti impollinatori.

Nella revisione del Piano nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN), sono infatti state inserite le seguenti misure: sensibilizzazione degli agricoltori per far comprendere l'importanza di intervenire con trattamenti fitosanitari inappropriati; definizione di un elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni in prefioritura; promozione e realizzazione di strumenti informativi e momenti formativi, al fine di accrescere la conoscenza delle tecniche produttive e delle normative in vigore.

Ulteriori indicazioni di carattere programmatorio a tutela degli impollinatori sono state inserite nelle linee guida approvate con decreto interministeriale 10 marzo 2015. Quelle più significative possono essere così riassunte: realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata; realizzazione di siepi e barriere artificiali; realizzazione e gestione di una fascia di rispetto vegetata; riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso diverse strategie di applicazione; limitazione d'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio; sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e *habitat* ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive *habitat* 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento.

Tali indicazioni programmatorie, cui sino ad oggi è stato dato riscontro in maniera non uniforme a livello territoriale, potranno ora essere finalmente inserite nell'ambito della nuova Programmazione strategica della politica agricola comune, in particolare attraverso gli "eco-schemi" dei pagamenti diretti e le nuove misure agroambientali dei programmi di sviluppo rurale.

Il senatore TARICCO (*PD*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Apprezza in particolare la notizia che le misure per la tutela del comparto apistico saranno inserite nell'ambito della nuova programmazione strategica attraverso gli eco-schemi dei pagamenti. Evidenzia in conclusione l'importanza di verificare in maniera puntuale gli effetti del glifosato in ambito agricolo e ambientale, soprattutto in vista del rinnovo previsto per dicembre 2022 delle autorizzazioni per l'utilizzo di tale prodotto.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) ***Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente VALLARDI avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 giugno.

Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Dopo che l'ordine del giorno G/878/1/9 viene dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, diretto ad inserire anche i prodotti della pesca professionale marittima, tra gli altri, nell'elenco dei prodotti da valorizzare.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.4, diretto a specificare che i prodotti da valorizzare devono essere di origine locale.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 1.5 di identico contenuto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 2.2, diretto a utilizzare un criterio puntuale per la definizione delle distanze senza effettuare riferimenti alla distanza in chilometri.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.3, in cui viene eliminato il riferimento alla distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 2.4, diretto a inserire i prodotti di marecoltura ed itticoltura, tra gli altri, tra i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.7, diretto a prevedere che i prodotti agricoli e alimentari devono provenire da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.10, diretto a precisare che i prodotti agricoli possono provenire anche dalla stessa provincia, qualora la distanza sia superiore a 70 chilometri.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 2.11, diretto a eliminare il computo chilometrico sostituendolo con un riferimento alla provincia interessata o in quelle confinanti con la stessa, anche al fine di semplificare i relativi controlli.

Illustra altresì l'emendamento 2.18, diretto a sopprimere il riferimento previsto alla lettera *b)* del comma 1 alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nonché l'emendamento 2.20, che, a fini di semplificazione, esonera dagli obblighi di tracciabilità i piccoli quantitativi di prodotti di cattura ittica venduti direttamente in banchina dal peschereccio al consumatore.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.1, diretto a rendere obbligatoria da parte dello Stato e delle autonomie locali la previsione di misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori produttori e gestori della ristorazione collettiva.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 3.6, diretto a riservare ad agricoltori e pescatori esercenti la vendita diretta almeno il 30 per cento dell'area destinata al mercato in aree prospicienti i punti di sbarco.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.2, diretto a rendere obbligatoria per i Comuni la decisione di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata a mercato; illustra altresì l'emendamento 4.5, che, al fine di risolvere dubbi interpretativi, sostituisce la dizione "chilometro zero o utile" con "chilometro zero", oltre a prevedere che le autonomie locali possano favorire la destinazione di particolari aree alla vendita di prodotti agricoli a

chilometro zero all'interno dei locali della grande distribuzione organizzata.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 4.6, che fa salva la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 4.8, avente in parte contenuti analoghi a quello testé illustrato dal senatore Taricco, oltre a prevedere la soppressione del riferimento a un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 4.10, diretto a prevedere la soppressione di un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 4.11, diretto a favorire all'interno dei locali della grande distribuzione commerciale anche la vendita dei prodotti alimentari a chilometro zero.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 5.1, diretto a sopprimere il riferimento al "turismo" previsto nella dizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 5.2, diretto, tra gli altri, a sostituire le parole "chilometro zero o utile" con "chilometro zero".

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 5.4, diretto a precisare che l'attestazione di provenienza dall'ambito territoriale deve riferirsi ai prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 5.6, diretto a specificare che il logo "chilometro zero o utile" viene esposto nei luoghi di vendita o di somministrazione.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 5.7, secondo il quale il logo è esposto anche nei luoghi di somministrazione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 6.1, diretto a sopprimere come criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua dei prodotti alimentari a chilometro zero, nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 6.2, diretto a eliminare il riferimento alla quantità congrua nei prodotti da utilizzare a parità di offerta nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 6.3, avente contenuto identico a quello dell'emendamento 6.2.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra gli emendamenti 6.4 e 6.5, diretti a sostituire il riferimento alla quantità congrua con il concetto di quantità e valore prevalente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.1, che riformula l'articolo 7 prevedendo sanzioni a carico degli utilizzatori dei termini di cui all'articolo 2 o dei loghi di cui all'articolo 5.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 7.2, avente contenuto analogo a quello dell'emendamento 7.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 8.1, diretto alla soppressione dell'intero articolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(540) ***IANNONE ed altri. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***
(1289) ***GASPARRI ed altri. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo***
(1321) ***CIAMPOLILLO. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***
(1324) ***MANTERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***
(1466) ***Emma BONINO. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***
(2128) ***MANTERO e Virginia LA MURA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1289, 1466 e 2128 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) comunica che sono stati riassegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128. Cede quindi la parola alla relatrice per la loro illustrazione.

La relatrice NATURALE (*M5S*) riferisce alla Commissione anzitutto sul disegno di legge n. 1289 in esame (di iniziativa del senatore Gasparri e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Il provvedimento, in particolare, interviene in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo.
Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.
Viene anzitutto novellato il comma 3 dell'articolo 1 della suddetta legge, precisando che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa riguardano in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata agli scopi previsti dalla legge.
Sempre all'articolo 1, si interviene sulla lettera *b*) del comma 3 specificando che il «consumo finale» di semilavorati di canapa deve essere riferito agli usi consentiti dalla legge.
Ancora all'articolo 1 viene introdotto un nuovo comma 3-*bis* al fine di precisare che le disposizioni di

cui alla stessa legge n. 242 del 2016 non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa per usi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo.
Viene quindi novellato l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 sulla liceità della coltivazione - introducendo un nuovo comma 3-*bis* - al fine di prevedere il divieto di vendere e utilizzare le infiorescenze della canapa per uso umano.
Viene altresì novellato l'articolo 3 della legge, in materia di obblighi del coltivatore, prescrivendo che questi debba occuparsi anche dell'idoneo tracciamento degli impieghi della semente per le finalità previste dalla legge.
Da ultimo il testo in esame modifica l'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela dei consumatori, introducendo il nuovo comma 1-*bis*: si stabilisce in particolare che la raffigurazione della pianta o della foglia della canapa non possa essere utilizzata a fini pubblicitari per rappresentare usi diversi da quelli definiti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 2, né possa essere associata a messaggi ambigui tesi a uniformarla e confonderla con le altre varietà di cannabis diverse da quella disciplinata dalla stessa legge.
Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1466 (di iniziativa della senatrice Bonino), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, novellandone in particolare gli articoli 1 e 2.
Più in dettaglio all'articolo 1 del disegno di legge viene anzitutto precisato che delle varietà di canapa di cui è autorizzata la coltivazione e la trasformazione è altresì autorizzata anche l'immissione in commercio (articolo 1, comma 3, lettera *a*)). Viene quindi specificato che dalla canapa coltivata è possibile ottenere anche infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli per prodotti da fumo o inalazione, nonché per prodotti non medicinali e non alimentari (articolo 2, comma 2, lettere g-*bis*) e g-*ter*)).
L'articolo 2 è relativo all'entrata in vigore.
Passando infine al disegno di legge n. 2128 (di iniziativa del senatore Mantero e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla citata legge 2 dicembre 2016, n. 242.
Più in dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo in commento reca novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016: si prevede anzitutto che la coltivazione della canapa è consentita sia in forma gamica (semi) che agamica (talee); in secondo luogo si prevede che dalla canapa coltivata è possibile ottenere coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento; si stabilisce infine che l'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali, e che è altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (nuovo comma 3).
La lettera *b*) reca una serie di novelle all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.
Si dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo (nuovo comma 1); è poi disposta all'articolo 4, comma 3, la soppressione delle parole «in pieno campo» e pertanto, nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni non rilevano se provenienti da colture effettuate in pieno campo o meno; è altresì previsto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possano essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati, escludendo altresì in tali ipotesi la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto (nuovo comma 7); si precisa infine che i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti di cui al DPR n. 309 del 1990 (nuovo comma 7-*bis*).
La lettera *c*) novella l'articolo 6, comma 2, della legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa essere destinata alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.
La lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, reca infine alcune novelle all'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela del consumatore. Viene anzitutto aggiunto un nuovo comma 1-*bis* secondo il quale i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore - quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli - commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare indicazioni relative al contenuto di THC e di cannabidiolo (CBD), all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti, al lotto di produzione e al Paese d'origine.
Si aggiunge inoltre un nuovo comma 1-*ter* che rimanda ad un decreto del Ministero della salute per l'elencazione delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma precedente.
L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente VALLARDI, dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi ai disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324, già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128 con il seguito della discussione dei disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2164) ***BERGESIO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura***
(Discussione e rinvio)

La relatrice LEONE (*M5S*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, recante l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da sei articoli, all'articolo 1 prevede l'istituzione, nella seconda domenica di novembre, della Giornata nazionale dell'agricoltura al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Viene specificato che la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

In tale Giornata, ai sensi dell'articolo 2, sono promosse iniziative e manifestazioni pubbliche da parte dello Stato e delle autonomie locali (anche in coordinamento con le associazioni di categoria); analogamente anche le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

L'articolo 4 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale debba assicurare spazi adeguati ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mentre l'articolo 5 istituisce un premio - denominato «*De Agri Cultura*» - in favore di quegli agricoltori che si siano distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per aver impiegato strumenti di innovazione tecnologica o tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per il premio, da assegnarsi con modalità e criteri che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzata la spesa di 20.000 euro annui.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

La relatrice in conclusione sottolinea l'importanza di un disegno di legge che, auspica, possa

fungere anche da stimolo per le nuove generazioni. Esprime altresì particolare apprezzamento per l'istituzione, prevista dall'articolo 5, del premio "De agri cultura" che dovrebbe essere utilizzato in particolare per valorizzare la cultura agricola del Mezzogiorno nella prospettiva di tenere il passo con quella del Nord del Paese.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) ***VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente VALLARDI ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al testo in esame.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Ricorda tuttavia che, per concludere l'esame del provvedimento, è necessario attendere tutti i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera. Pertanto, d'accordo con il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2243) ***Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il relatore TARICCO (*PD*) preannuncia che trasmetterà quanto prima un elenco di soggetti da audire al fine di effettuare i necessari approfondimenti sui contenuti del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/11/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02212, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, premettendo che il Ministero è a conoscenza della grave crisi cha ha colpito gli allevamenti italiani, emersa con maggiore forza a seguito dell'emergenza da Covid-19, nonché dei problemi dovuti al possibile verificarsi di pratiche sleali che portano al rischio di abbassamenti del prezzo del latte alla stalla.
Il Governo ha espresso una chiara posizione a tutela della zootecnia da latte italiana mettendo in atto azioni a tutela degli allevatori secondo due diverse strategie
In primo luogo, al fine di tutelare gli operatori agricoli e la "liquidità" delle imprese, il Governo si è attivato affinché fosse approvata una disciplina organica sulle pratiche commerciali negli scambi della filiera agroalimentare.
In secondo luogo sono state adottate dal Ministero specifiche misure di sostegno finanziario al settore.
In relazione alla regolamentazione delle pratiche commerciali negli scambi della filiera agroalimentare ricorda brevemente l'approvazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Con l'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) sono stati dettati i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva stessa.
Nell'ambito di tale settore di attività evidenzia inoltre che lo scorso 4 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, dopo i previsti pareri parlamentari, il testo del decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi agroalimentari(ICQRF) è stato designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal decreto e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, i cui proventi saranno riassegnati.
Quanto al sostegno finanziario, il Governo con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto all'articolo 1, commi 128 e 129, un «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
Il Ministero, nell'ambito degli interventi programmati in sede di attuazione del suddetto comma 128, con DM del 6 agosto 2021 ha previsto interventi a sostegno delle filiere zootecniche, nello specifico al comparto lattiero caseario, destinando alla filiera dell'allevamento di vacche da latte risorse per 26 milioni di euro.
Rileva inoltre che il 30 settembre scorso si è tenuta la riunione del tavolo di filiera lattiero-casearia, alla presenza del ministro Patuanelli**,** con la partecipazione delle organizzazioni agricole, le cooperative, l'industria e la grande distribuzione organizzata. Centrale argomento del tavolo è stato il tema del prezzo del latte alla stalla e la situazione del mercato lattiero caseario in Italia.
In tale contesto, è stato ribadito, da un lato, la necessità di un accordo di filiera per garantire un adeguato prezzo ai produttori e, dall'altro, sono state accolte le richieste pervenute riguardo la necessità di istituzionalizzare il tavolo lattiero caseario come appuntamento strategico per portare avanti un confronto costante e mettere a punto un piano sul futuro del settore.
Nell'auspicare la sottoscrizione di un protocollo di intesa della filiera, il Ministero si è già impegnato a rendere strutturale il tavolo di filiera del latte, attraverso l'adozione di un apposito decreto ministeriale, con l'obiettivo di trasformare questa modalità di confronto in un appuntamento strategico per il settore, allo scopo di sostenere e sviluppare una delle filiere più rilevanti dell'agroalimentare nazionale.
Rassicura l'interrogante che, anche con il contributo del ICQRF, si continuerà a rafforzare l'impegno, potenziato anche dalla nuova normativa, nel contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, ivi compresi i comportamenti distorsivi del mercato eventualmente messi in atto da operatori economici di particolare forza contrattuale.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il sottosegretario Battistoni e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Come si evince dalle parole del Sottosegretario, la zootecnia riveste un ruolo centrale per l'intero comparto agricolo nazionale ed è per questo che vanno messi in campo interventi mirati, dando ad esempio rapida implementazione alle nuove regole introdotte in materia di pratiche commerciali sleali lungo la filiera agricola e alimentare. Rimarca al riguardo come il testo del decreto legislativo di attuazione di tale disciplina, benché approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 novembre, non sia ancora disponibile. Rileva con soddisfazione l'apertura anche alla grande distribuzione del tavolo di filiera del latte; segnala in conclusione l'argomento delle quote latte su cui permangono ancora situazioni di difficoltà e per le quali, d'accordo con il Ministero, andranno trovate le giuste soluzioni.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) ***Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore Bergesio, propone di rinviare la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta, essendo ancora in corso di svolgimento l'esame in via informale delle varie proposte emendative presentate.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(540) ***IANNONE ed altri. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***
(1289) ***GASPARRI ed altri. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo***
(1321) ***CIAMPOLILLO. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***
(1324) ***MANTERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***
(1466) ***Emma BONINO. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***
(2128) ***MANTERO e Virginia LA MURA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***
(2319) ***TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di filiera agroindustriale della canapa***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1289, 1321, 1324, 1466 e 2128, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2319 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il presidente VALLARDI comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2319, d'iniziativa del senatore Taricco ed altri, e cede quindi la parola alla relatrice per la sua illustrazione.

La relatrice NATURALE (*M5S*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Come si legge nella relazione illustrativa, il testo intende introdurre alcuni elementi di chiarimento puntuali, finalizzati a dare certezza normativa e mettere il comparto in condizione di poter cogliere tutte le opportunità di nuovi utilizzi, che potenzialmente possono rafforzare il settore e le singole imprese.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da due articoli, reca all'articolo 1 due novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016.

In particolare con la lettera *a*) si introduce al comma 2 dell'articolo 2 citato una nuova lettera *a-bis*) al fine di ricomprendere nell'elenco dei prodotti che possono essere ottenuti dalla canapa coltivata ai sensi della legge n. 242 del 2016 anche i materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso

erboristico e aromatizzante, nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori.

La lettera *b*) provvede invece a sostituire il comma 3 dell'articolo 2 della suddetta legge, al fine di prevedere che l'uso della canapa - composta dall'intera pianta o di sue parti - come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata per le finalità industriali e commerciali, nonché per fini energetici. Viene altresì specificato che il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa non deve comunque risultare superiore ai limiti previsti dall'articolo 4 della stessa legge.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente VALLARDI, dato che il disegno di legge testé illustrato dalla relatrice risulta analogo ai disegni di legge nn. 540, 1289, 1321, 1324, 1466 e 2128, già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 2319 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1289, 1321, 1324, 1466 e 2128.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE, al fine di delineare la procedura per la prosecuzione dei lavori, ritiene che prossimamente la Commissione potrà individuare un testo base oppure potrà elaborare un testo unificato.

Il senatore TARICCO (*PD*) fa presente che il disegno di legge a sua firma, precedentemente illustrato dalla relatrice, ha inteso proporre due piccole modifiche alla disciplina vigente in materia per risolvere alcune difficoltà interpretative insorte specificamente nel settore della coltivazione della canapa. Una prima modifica è finalizzata ad ampliare i possibili utilizzi della canapa. Un secondo intervento riguarda invece la materia dei controlli ed è diretto a risolvere una situazione di difficoltà in cui incorrono i coltivatori quando questi si trovino a trasportare la canapa al di fuori dei campi dove si svolge la coltivazione.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) segnala che in alcune zone della provincia di Verona si lamentano fastidiose emissioni provenienti dai campi in cui viene coltivata la canapa; propone al riguardo di procedere ad audire, quando possibile, i rappresentanti dei territori interessati.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ritiene importante anche approfondire l'argomento della produzione della canapa a fini farmacologici, sottolineando come attualmente sia necessario importare del prodotto di bassa qualità per soddisfare le esigenze crescenti del Paese. Ricorda che recentemente il sottosegretario al Ministero della salute Costa ha proposto l'apertura di bandi per la coltivazione della *cannabis* terapeutica ad uso medico, circostanza su cui andrebbe fatta una riflessione da parte della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 319)
(Parere al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in

titolo, su cui la Commissione deve esprimere il prescritto parere entro il 23 novembre 2021, che è emanato sulla base dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002).

Tali disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, fondazioni ed altri organismi sono iscritti in un'unica voce nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto in esame dispone appunto il riparto dei contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021. Nelle premesse dello schema si indica che sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero vi è una disponibilità totale per il suddetto anno di euro 300.000.

Lo schema è corredato della relazione tecnica predisposta dal Ministero. Tale relazione precisa che la proposta di ripartizione delle risorse che viene effettuata segue ad una procedura di selezione indetta con decreto MIPAAF rivolta ad individuare "enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo". Risulta che sono pervenute 13 richieste di contributo. Considerata la disponibilità delle risorse, la Commissione di valutazione all'uopo nominata ha ritenuto che possano usufruire del contributo le prime 9 istanze che abbiano ottenuto un miglior punteggio, quantificando appunto in euro 300.000 l'importo complessivo da corrispondere a tali soggetti.

Il provvedimento si compone di un unico articolo e di un allegato, contenente lo schema di riparto dei contributi, così suddivisi: Università degli studi di Pisa: euro 35.000; Comitato italiano per l'irrigazione e la bonifica idraulica (ITAL ICID): euro 60.000; Federazione italiana dottori in scienze agrarie e forestali - FIDAF: euro 35.000; Ente Nazionale Ricerca e promozione per la standardizzazione (ENR): euro 35.000; Associazione imprese biologiche e biodinamiche - ANAGRIBIOS: euro 35.000; Istituto Nazionale Sociologia Rurale - INSOR: euro 35.000; Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica Biodinamica - FIRAB: euro 35.000; Fondazione LUNGAROTTI onlus: euro 18.000; Associazione Movimento Turismo del Vino - MTV Umbria: euro 12.000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 937 (problematiche relative al regime dei pagamenti per la politica agricola comune - PAC), di rappresentanti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), svoltasi il 9 novembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.